



ASSOCIAZIONE "GIANLUCA PENNETTI PENNELLA" VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno 24, del mese di aprile, alle ore 20:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione GIANLUCA PENNETTI PENNELLA.

Ordine del Giorno: 1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

I soci presenti hanno nominato: **Presidente:** Sig. Ottavio Anastasi, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione. **Segretario:** Sig.ra Sonia Marini, estensore del presente verbale. Il Presidente ha rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e ha accertato la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie. Il Presidente Ottavio Anastasi ha illustrato ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. L'Associazione risulta iscritta con n. 387 associati. Considerata la volontà di iscriversi al RUNTS, ha valutato il rispetto del numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1 del CTS. L'Assemblea, dopo ampia discussione, ha deliberato all'unanimità l'approvazione del nuovo Statuto sociale che si allega. L'Assemblea ha delegato il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto e all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Dopo l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) la ragione sociale sarà la seguente: Associazione Gianluca Pennetti Pennella "Aps", tale acronimo dovrà essere usato solo dopo l'iscrizione al RUNTS. La riunione dopo lettura ed approvazione si chiude alle ore 21.00.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), l'Associazione denominata: "GIANLUCA PENNETTI PENNELLA" in seguito: Gianluca Pennetti Pennella "Associazione di Promozione Sociale – Aps" il cui acronimo sarà parte integrante della ragione sociale al momento dell'iscrizione nel RUNTS (in sigla diventerà: "GIANLUCA PENNETTI PENNELLA APS").

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di PERUGIA all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo: Sedi secondarie; Sedi amministrative; Sezioni locali. La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, non ha alcun scopo di lucro ai sensi dell'art. 8 del CTS, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di: solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo. Si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 dello Statuto che segue, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 D.Lgs. 117).

ART. 4 - FINALITÀ

Le attività di interesse generale vengono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. **In particolare, l'Associazione si propone di:**

- Realizzare attività di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- organizzare e sostenere iniziative di beneficenza, raccolte fondi, donazioni e interventi concreti a sostegno di individui e famiglie in difficoltà;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e altre realtà del Terzo Settore per la realizzazione di progetti a carattere umanitario, assistenziale e sociale;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione sui temi della povertà, dell'esclusione sociale, dei diritti umani e della solidarietà: -incentivare la partecipazione attiva, il volontariato e l'impegno civico come strumenti per la costruzione di una società più equa e solidale.



Obiettivi e attività di interesse generale

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative; - interventi e servizi volti alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali; interventi per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281; - interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative editoriali finalizzate alla promozione e diffusione della cultura; - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125; - accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; - attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166; - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti; - promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, comprese le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale; - promozione e organizzazione di eventi e attività sportivi, agonistici e dilettantistici, compresa l'attività del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Perugia.

Attività strumentali: Nell'ambito delle attività sopra elencate, l'Associazione potrà inoltre, svolgere, organizzare e gestire: - iniziative di sostegno materiale e morale a persone in condizione di bisogno o svantaggio; - campagne di raccolta fondi e attività benefiche, sia pubbliche che private; - eventi, manifestazioni, banchetti informativi e solidali; - distribuzione di beni di prima necessità, anche in collaborazione con enti pubblici o privati; - progetti sociali e assistenziali, sia in ambito nazionale che internazionale; - servizi di ascolto e supporto sociale.

Attività diverse: Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Tali attività dovranno rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal decreto ministeriale adottato ai sensi del suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Modalità di esercizio delle attività: Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà realizzare le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica o economica, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Raccolta fondi: L'Associazione potrà esercitare inoltre, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in modo continuativo, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti testamentari e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Tali attività saranno condotte nel pieno rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

ART. 5 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali così come richiesto dagli artt. 17 e 18 del CTS. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati e comunque nel rispetto delle norme fiscali. L'Associazione assicura i propri volontari durante gli eventi da essa organizzati contro: - infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, - responsabilità civile verso terzi. I soci volontari saranno assicurati anche per le attività professionali che svolgeranno nelle loro mansioni specifiche individuate dal Consiglio Direttivo. I soci volontari attivisti saranno riportati nel libro vidimato dei volontari.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 117/17, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017 e successive modifiche. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati sarà nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.



ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, e che contribuiscano al perseguimento degli scopi istituzionali. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo per i motivi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi: - Piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - Il pagamento della quota associativa annuale, che dovrà essere versata non oltre il 31 maggio; - Contributi per le varie attività che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno ratificate dall'Assemblea dei Soci; - Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti: - Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; - partecipare all'Assemblea con diritto di voto; - Accedere alle cariche associative; - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9 - MODALITÀ AMMISSIONE ASSOCIATO

L'ammissione dei soci ordinari è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte del richiedente controfirmata da un membro del consiglio direttivo appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne lo statuto e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; il richiedente l'iscrizione può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti nell'art. 8, pena la decadenza dallo status di associato per morosità, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Le quote versate non sono mai rimborsabili.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi: - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera od altro mezzo idoneo alla ricezione e lettura e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. La quota versata non è mai rimborsabile.



ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo od Organo di Amministrazione; - il Presidente; - l'Organo di controllo ove nominato ai sensi dell'art.30 del CTS; - l'Organo di revisione legale, nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, o se istituito volontariamente dall'Assemblea. Tutti gli organi tranne l'assemblea dei Soci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 117/2017 e degli articoli del presente Statuto.

Competenze dell'assemblea ordinaria

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti: - Approvare il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale, secondo la normativa civilistica e fiscale vigente; - Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone preliminarmente il numero; - Eleggere e revocare solo per gravi inadempienze, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali; - Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione; - Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; - Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi; - Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere; - Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso gli articoli richiamati del Codice del Terzo Settore.

Competenze dell'assemblea straordinaria

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: - deliberare sullo scioglimento; - la devoluzione del patrimonio; - la trasformazione; - la fusione o scissione dell'associazione; - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Comunicazione di convocazione

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna a mano, lettera, e-mail, App di messaggistica) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente: - i punti all'ordine del giorno; - la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea; - la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed ove previsto il bilancio preventivo con la stessa data. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da: - almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti, oppure: - almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri; - dall'Organo di controllo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea: - Constatare la regolarità delle deleghe; - Constatare il diritto di intervento in assemblea; - Fare sottoscrivere il verbale. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni e riportato nel verbale delle adunanze.

ART. 15 - VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice civile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri tre associati. Art. 24 comma 3 del CTS. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Quorum costitutivo

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione: con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione (da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima): qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione: con la presenza di almeno 3/4 degli associati. In seconda convocazione (da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima): con la presenza di 2/3 degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto nel successivo articolo 30 del presente statuto.

Riunioni in video-conferenza

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del CTS salvo modifiche di legge.

ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per: - alzata di mano; - scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti; - Corrispondenza tramite email registrata. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione può avvenire anche a scrutinio segreto.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi (n.d.r. art. 12 dello Statuto). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile ai membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio sono rieleggibili (n.d.r. art. 12 dello Statuto). In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio. Se dimettono più della metà dei componenti del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo. In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (art. 26 / 27 / 28 del D.lgs. 117/17) si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, eletti dai membri del Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo: - Nomina il suo Presidente; - Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati; - Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - Delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici; - Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; - Delibera circa l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati); - Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; - Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; - Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; - Può svolgere azioni finanziarie e bancarie come accendere c/c, mutui, fidejussioni, locazioni e tutte quelle necessarie per l'espletamento delle attività associative previa stesura di un regolamento approvato dall'assemblea sugli importi e le modalità operative; - Redige se necessari regolamenti.



ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno quattro giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente, per e-mail o App di messaggistica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. **Il Presidente:** - Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; Ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; Verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti; Ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; - Dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile (n.d.r. art. 12 dello Statuto).

ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il **Segretario** cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il **Tesoriere** tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili (n.d.r. art. 12 dello Statuto).

ART. 23 - L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE ED ORGANO DI CONTROLLO

L'**Organo di revisione**, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea (art. 31 del CTS). Se collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie che abbiano il possesso di indubbie caratteristiche morali e adeguate competenze giuridico economiche ed essere iscritte all'Albo dei Revisori Legali. L'Organo di Revisione elegge, nella sua prima riunione un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza. L'Organo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo di revisione legale vigila su: - l'osservanza della legge e dello statuto; - il rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili; - l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS. I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili (n.d.r. art. 12 dello Statuto). L'Organo di controllo ove necessario, potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicati negli art. 2397 e 2399 del Codice civile. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili (n.d.r. art. 12 dello Statuto). Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che: - sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di



percepire adeguatamente gli eventi assembleari; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 25 - CONFLITTO DI INTERESSI

I componenti degli organi sociali devono astenersi in caso di conflitto di interessi.

ART. 26 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: - il patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; - eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - dalle quote associative, dai contributi degli associati; - dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; - dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; - da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; - contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse; - entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, cene sociali e sottoscrizioni anche a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale; - proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali (n.d.r. art. 4 dello Statuto).

ART. 27 - INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 28 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: - libro degli associati; - registro dei volontari; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo ove nominati. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni in forma scritta art. 15 comma 4 del CTS.

ART. 29 - IL BILANCIO / RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo deroghe riportate nell'art. 14 comma 1 del presente Statuto.

Il Bilancio di esercizio è formato da: - Stato Patrimoniale; - Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; - Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. La stesura del bilancio economico-patrimoniale così come quello di cassa soggiace alle modifiche fiscali; l'indicazione riportata nel presente articolo non comporta modifica statutaria. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore o se facoltativamente

deliberato dai propri organi, l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 30 - IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 31 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 32 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI E.T.S.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 salva diversa variazione.

ART. 33 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore - con particolare riferimento alle norme sulle APS e successive modifiche e integrazioni.

Norma transitoria

L'associazione se dovesse uscire dal RUNTS per scelta o meno si avvarrà della normativa fiscale del T.U. 917/86 in particolare dagli artt. 143 e seguenti, indicando nella presente norma transitoria esplicitamente l'art. 148 comma 8 che rinvia alle lettere a) b) c) d) e) f).

SOTTOSCRIZIONI

Il Presidente

Sig. Ottavio Anastasi

Il Segretario

Sig.ra Sonia Marini





agenzia entrate

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino

Registrato a Gualdo Tadino il 08 MAG, 2026

al n. 144... all. 3 con esatti

Euro duecentosessantasei e 00/100
di cui € 264,00 per trascrizione

L'ADDEBITO E' IN CARICA DELL'UFFICIO

Bonifido (*).

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)